

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 621-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro dell'Interno**
col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
col **Ministro della Difesa**
col **Ministro delle Finanze**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione europea in esame si propone, nell'area, un controllo più stretto sull'acquisto e la detenzione di armi da fuoco da parte di privati, altrimenti problematico per due motivi:

a) la legislazione differenziata da paese a paese che può consentire di evitare il controllo acquistando in un paese a legislazione poco severa per esportare in un paese a legislazione più attenta;

b) l'attenuarsi dei controlli doganali che facilita l'operazione.

La Convenzione obbliga a notificare le singole transazioni. Se un'arma da fuoco viene venduta, trasferita o ceduta a qualsiasi titolo ad una persona che risiede nel territorio di una delle parti contraenti, la Convenzione obbliga la notifica al paese di appartenenza della persona che entra in possesso dell'arma. La Convenzione prevede altresì una doppia autorizzazione: quella del paese di appartenenza del privato che vuole entrare in possesso dell'arma, quella del paese dove la transazione avviene.

Sulla doppia autorizzazione tuttavia c'è qualche riserva del Governo. La normativa in materia può non essere - si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge - del tutto compatibile con la nostra legislazione, nel qual caso il Governo si avvarrà della facoltà di riserva prevista per escluderne l'applicazione sul territorio nazionale.

Sarebbe forse il caso, vista l'importanza della materia, che il Governo fornisse qualche chiarimento in più al riguardo.

Va infine osservato che la Convenzione è del 28 giugno 1978, che è entrata in vigore il 1° luglio 1982, che l'Italia l'ha firmata il 23 gennaio 1985 e che il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica giunge solo oggi al voto del Senato.

Comunque la Commissione affari esteri l'ha giudicato uno strumento di notevole utilità ed è per questo che invita l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

10 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di attivarsi presso il Governo affinché proceda a rendere effettivi i controlli previsti dalla Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.